

(N. 2016)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO e ZANNIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1967

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende prorogare ulteriormente la facoltà di deroga — già consentita dalle leggi del 10 agosto 1964, n. 664, del 16 dicembre 1964, n. 1400, del 26 giugno 1965, n. 724 e del 23 dicembre 1965, numero 1415 — rispetto alla prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.

Tale ultima disposizione fa obbligo ai progettisti e, quindi, alle stazioni appaltanti, di indicare preventivamente le quote di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti sul costo complessivo dell'opera, nonché la formazione della squadra tipo, ai fini della successiva determinazione degli eventuali compensi revisionali.

Siffatta prescrizione ebbe, inizialmente, a determinare il blocco di tutti gli appalti dei lavori già progettati, data la necessità — per gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e più ancora degli enti locali interessati e per i liberi professionisti incaricati delle progettazioni di opere per conto degli enti stessi — di mettere a punto i mezzi e la organizzazione necessari per la adozione della

nuova procedura. La facoltà di deroga alla applicazione della legge n. 463, concessa con la legge 10 agosto 1964, n. 664, e successivamente prorogata con le altre citate leggi, ebbe proprio lo scopo di sbloccare la situazione e quindi dare corso agli appalti sospesi, prescindendo dall'obbligo di integrare i progetti con i calcoli e gli elaborati occorrenti per la determinazione delle quote di incidenza, come prescritto dall'articolo 1 della legge n. 463. Essa dava inoltre la possibilità agli uffici di adattare la propria organizzazione alle nuove laboriose incombenze.

Sotto quest'ultimo profilo è probabile che si siano fatti dei progressi, nel senso che gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per parte dei lavori di propria competenza, abbiano provveduto alla integrazione degli atti di progetto come prescritto dalla legge n. 463. La quale stabiliva altresì all'articolo 3, terzo comma, che il Ministero avrebbe dovuto, con proprio decreto, determinare la composizione di una squadra tipo da prendere a base per l'accertamento delle percentuali di incidenza della mano d'opera e delle variazioni nel suo costo e ciò distintamente per le principali categorie di lavoro. Ora

queste analisi tipo determinate dal Ministero sono state pubblicate soltanto da pochi giorni e cioè nel dicembre 1966. È ovvio che gli uffici periferici, gli enti locali ed i liberi professionisti non ne siano ancora venuti a conoscenza, per cui per alcuni mesi si deve far luogo alla facoltà di deroga concessa con la legge del 1964, n. 664, e seguenti, anche per evitare che rimangano frustrati gli scopi perseguiti dal Governo con l'emanazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 924, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa dell'economia nazionale e del successivo recentissimo decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 23 dicembre 1966, per la ricostruzione delle zone alluvionate. Le maggiori difficoltà, per l'applicazione della legge n. 463, sono state avanzate

dagli Enti locali per le opere di loro competenza assistite dal contributo statale a causa del non agevole adeguamento alle prescrizioni della stessa legge, sia da parte degli uffici tecnici degli enti stessi, sia da parte dei liberi professionisti.

È da ritenere che, essendo state finalmente pubblicate le analisi tipo ministeriali, entro alcuni mesi sia gli Uffici che i liberi professionisti possano adeguarsi alla nuova procedura senza particolari difficoltà.

Per non intralciare il normale svolgimento delle operazioni di appalto, in un momento di particolare crisi per l'attività edilizia, si rende quindi necessaria una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1967, della facoltà di deroga prevista dalla legge n. 1415 del 23 dicembre 1965, ed a questo scopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.